

## **BANDO "UN PASSO AVANTI" FAQ**

- **È previsto un limite al numero di proposte progettuali a cui un ente può aderire in qualità di soggetto valutatore?**

Sì, ciascun soggetto incaricato della valutazione di impatto potrà, al pari degli altri enti, aderire a una sola proposta progettuale presentata in risposta al Bando Nuove Generazioni. Tuttavia, se tale soggetto è un'Università, un centro di ricerca o uno degli enti inclusi nell'elenco pubblicato sul sito dell'Impresa Sociale, potrà aderire fino a un massimo di 5 proposte.

- **L'ente valutatore può essere incaricato anche dell'attività di monitoraggio e valutazione (in itinere)?**

Per garantire la terzietà della valutazione di impatto, occorre tenere separata questa attività da quella relativa al monitoraggio e valutazione (M&V), prevedendo, pertanto, soggetti distinti all'interno del partenariato per la loro realizzazione. In caso di finanziamento della proposta, in fase di realizzazione è possibile prevedere una collaborazione dell'ente incaricato della valutazione di impatto con il soggetto incaricato dell'attività di monitoraggio e valutazione, al fine di concordare strumenti e metodi di rilevazione.

- **A quanti progetti a valere sul Bando "Un passo avanti" può aderire un'organizzazione?**

Sia gli enti che ricoprono il ruolo di soggetto responsabile, sia quelli che ricoprono il ruolo di partner, non possono partecipare a più di un progetto a valere sul Bando "Un Passo Avanti", con la sola eccezione delle amministrazioni locali, delle università e dei centri di ricerca che possono partecipare a più progetti in qualità di partner. Tuttavia, se le università o i centri di ricerca pubblici partecipano già a uno o più progetti in qualità di soggetto valutatore, non potranno aderire come partner ad altre proposte in quanto le due funzioni sono mutualmente esclusive.

- **Quali caratteristiche deve avere l'ente valutatore?**

L'ente valutatore deve dimostrare una comprovata esperienza e competenza nell'ambito della valutazione delle politiche sociali e non può coincidere con il soggetto responsabile.

- **È necessario che l'ente valutatore sia scelto tra quelli presenti sull'elenco pubblicato sul sito dell'Impresa sociale?**

No, l'ente valutatore può essere anche un ente o un istituto di ricerca pubblico o privato non incluso nell'elenco dell'Impresa sociale, purché abbia le caratteristiche di cui al punto precedente. In tal caso l'ente valutatore dovrà allegare on line il cv (massimo 3 pagine ciascuno) di massimo 5 componenti del gruppo di ricerca e una descrizione delle precedenti esperienze dell'ente nel campo della valutazione d'impatto delle politiche sociali (massimo 5 pagine). Inoltre, gli enti di ricerca privati, dovranno inviare il proprio statuto e gli ultimi due bilanci approvati.

- **L'ente valutatore può essere coinvolto nell'implementazione delle altre attività progettuali?**

No, l'ente valutatore, per sua natura, deve poter assolvere al suo ruolo nel modo più oggettivo possibile e pertanto non può essere coinvolto direttamente nelle altre attività di progetto.

- **A quanto possono ammontare le spese per la valutazione di impatto?**

Le spese per la valutazione di impatto sociale possono ammontare al 5% del contributo richiesto per i progetti presentati sulla Graduatoria A e al 3,5% del contributo richiesto per i progetti presentati sulla Graduatoria B.

- **Gli istituti scolastici possono essere partner di più proposte progettuali?**

No, gli istituti scolastici, al pari di ogni altro partner (con la sola eccezione delle amministrazioni locali, delle università e dei centri di ricerca) possono partecipare a una sola.

- **Gli istituti scolastici paritari possono aderire al partenariato?**

Sì, gli istituti scolastici paritari, in quanto parte del sistema di istruzione nazionale possono aderire al partenariato di progetto.

- **Qual è la quota massima di contributo che può essere gestita da un soggetto della partnership?**

Ogni ente che aderisce al partenariato, sia in qualità di soggetto responsabile sia in qualità di partner, non può gestire una quota di superiore al 50% del contributo richiesto.

- **Quali spese rientrano sotto la voce "riqualificazione e ristrutturazione"?**

Sono considerati costi di "riqualificazione e ristrutturazione" tutti le spese relative alla messa a norma, realizzazione di impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento, ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro/risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché i costi di manodopera necessari per la realizzazione e/o completamento di tali interventi.

- **È obbligatorio che il co-finanziamento sia sostenuto da tutti i soggetti del partenariato?**

No, il co-finanziamento del progetto deve essere garantito dal partenariato nel suo complesso e non necessariamente da tutti i suoi componenti.

- **I costi trasversali sono ammissibili?**

Sì, i costi trasversali (coordinamento, rendicontazione, monitoraggio, comunicazione ecc.), qualora espressamente indicati nel formulario, sono considerati ammissibili se congrui alla realizzazione del progetto. In caso di finanziamento, potrebbe essere richiesta una rimodulazione di tali voci di spesa.

- **I costi indiretti sono ammissibili?**

I costi indiretti fanno riferimento a spese non imputabili direttamente al progetto, ma che sono legate al funzionamento delle organizzazioni coinvolte nella partnership (utenze, assicurazioni generiche, spese tenuta conto, affitto delle sedi). Ove non diversamente previsto dai regolamenti di assegnazione, i costi indiretti non sono considerati ammissibili ai fini della rendicontazione delle spese, ma vengono coperti da una quota percentuale forfettaria pari al 4% del contributo richiesto per i progetti in Graduatoria A e al 2% del contributo richiesto per quelli in Graduatoria B.

- **In fase di rendicontazione sono considerate ammissibili fatture emesse da un soggetto a un altro all'interno del partenariato?**

No, in fase di rendicontazione non saranno considerate ammissibili fatture emesse da un partner del progetto

nei confronti del soggetto responsabile e/o degli altri partner. All'interno della sezione "Documento di supporto" è disponibile un vademecum sulla rendicontazione.

- **Che cosa significa avere sede legale e/o operativa nell'area territoriale d'intervento?**

Ai fini dell'ammissibilità è richiesta, per i soli progetti inseriti in Graduatoria B, una sede legale e/o operativa di almeno un partner per ogni regione coinvolta. In ogni caso saranno premiate le proposte i cui partenariati dimostrino una rilevante prossimità territoriale nelle specifiche aree in cui saranno implementate le azioni progettuali.

- **I requisiti minimi dei profili chiave, così come riportati nelle Indicazioni per la stesura della progettazione esecutiva, sono obbligatori?**

I requisiti minimi rappresentano degli elementi preferenziali nell'individuazione dei profili chiave di progetto, che incidono sulla valutazione di merito ma non sono oggetto di ammissibilità formale della proposta esecutiva.

- **La figura di responsabile del monitoraggio tecnico è obbligatoria?**

La figura di responsabile del monitoraggio tecnico è facoltativa e suggerita in particolar modo per i progetti in Graduatoria B, data la complessità rappresentata dalle proposte multiregionali. Ad ogni modo, l'assenza di tale profilo non incide sull'ammissibilità formale del progetto esecutivo.

- **Dove è possibile trovare la guida alla compilazione del formulario?**

La guida all'utilizzo della piattaforma Chàiros è disponibile al seguente link: [www.chairos.it](http://www.chairos.it). Per accedere alla sezione "Guide", occorre effettuare l'accesso con le credenziali inserite al momento della registrazione e cliccare sul pulsante Menu in alto a sinistra.

- **In che modo possono essere presentate le proposte progettuali?**

Le proposte progettuali devono essere presentate solo ed esclusivamente online, mediante registrazione sulla piattaforma Chàiros, disponibile al seguente link: [www.chairos.it](http://www.chairos.it). Altre modalità di invio non saranno prese in considerazione.

- **Le amministrazioni locali, le università e i centri di ricerca coinvolti in qualità di partner dovranno registrarsi sulla piattaforma?**

Sì, tutti i soggetti che aderiscono al partenariato, compresi gli enti valutatori, devono registrarsi sulla piattaforma [www.chairos.it](http://www.chairos.it), compilare la scheda anagrafica e compilare le sezioni del formulario di progetto ad essi dedicate.

2 maggio 2019